

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

6/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trincherà, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics (COPE)* e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**LA LEGITTIMAZIONE DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI
PREVENZIONE PATRIMONIALE:
PROFILI DI TUTELA E LIMITI PROCESSUALI DOPO LA SENTENZA
DELLE SEZIONI UNITE N. 30355/2025**

Cass. Sez. Un. sent. 27 marzo 2025 (dep. 5 settembre 2025), n. 30355, Pres. Cassano, est. Ariolli

di Gaetano Ancona

La sentenza n. 30355 del 27 marzo 2025 delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione rappresenta un punto di svolta nella disciplina della confisca di prevenzione, in quanto chiarisce l'estensione e i limiti dei poteri difensivi dei terzi intestatari fittizi coinvolti nel relativo procedimento. Muovendo da tale decisione, nella nota si analizzano la natura ripristinatoria del provvedimento ablativo alla luce delle più recenti evoluzioni normative, costituzionali e sovranazionali, nonché la funzione non punitiva della misura e la correlazione tra la sua finalità pubblicistica e i diritti dei soggetti incisi. In questo quadro, vengono esaminati i requisiti di legittimazione del terzo nel procedimento di prevenzione, con particolare riferimento all'onere probatorio della titolarità, all'estraneità al reato e alla buona fede. L'analisi si concentra poi sulle ricadute pratiche della pronuncia delle Sezioni Unite, che delimita la legittimazione del terzo alla sola contestazione della fittizietà dell'intestazione, escludendo la possibilità di intervenire sui presupposti sostanziali della confisca, e discute le prospettive di armonizzazione con le garanzie europee previste dalla direttiva (UE) 2024/1260. Infine, vengono evidenziate le criticità del sistema di tutela del terzo, tra deficit di partecipazione procedurale e oneri probatori gravosi, auspicando futuri interventi normativi idonei a garantire un contraddittorio effettivo, in linea con i principi del giusto processo e della tutela dei diritti fondamentali.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il quesito posto alle Sezioni Unite. – 2.1. Gli orientamenti contrastanti. – 2.2. La decisione della Suprema Corte. – 3. La natura della confisca di prevenzione. – 4. I terzi nel procedimento di prevenzione. – 4.1. I requisiti di natura sostanziale. – 4.1.1. Appartenenza del bene. – 4.1.2. Estraneità al reato. – 4.1.3. Buona fede. – 4.2. Le forme di tutela del terzo. – 5. La legittimazione e l'interesse ad agire del terzo. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione.

La decisione n. 30355 del 27 marzo 2025 della Suprema Corte¹ offre lo spunto per una riflessione approfondita su diversi profili della confisca di prevenzione e, in particolare, sull'ampiezza della legittimazione del terzo, intestatario fittizio, nel giudizio

¹ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, in CED rv. 288300.

di prevenzione. La sentenza intende risolvere un contrasto interpretativo sull'oggetto della contestazione del terzo, sorto all'esito di due diversi orientamenti: secondo una prima tesi, infatti, il terzo potrebbe unicamente far valere l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati, mentre, secondo un opposto orientamento, il terzo avrebbe poteri più ampi potendo contestare anche i presupposti applicativi della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, e la provenienza del bene stesso.

Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento, sviluppando un'argomentazione ampia e dettagliata, che sarà esaminata nei paragrafi successivi. Muovendo dalla decisione della Corte, la presente nota si propone di ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla posizione del terzo nel procedimento di prevenzione, offrendo un'analisi critica del percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite.

A tal fine, dopo una breve disamina della sentenza, si analizzerà la natura del provvedimento ablativo oggetto della decisione, poiché esiste una correlazione inscindibile tra la natura e la finalità della confisca e i diritti e le prerogative da riconoscere ai soggetti colpiti da tale misura. Questa analisi rappresenterà il punto di partenza per comprendere i diritti in gioco nel procedimento di prevenzione e le tutele da riconoscere ai soggetti coinvolti². Successivamente, verranno forniti brevi cenni sulla figura del terzo nel procedimento di prevenzione, delineandone i requisiti necessari affinché un soggetto possa essere qualificato come tale e illustrando le garanzie previste dal vigente quadro normativo e giurisprudenziale. Infine, l'attenzione si concentrerà sulla legittimazione ad agire e l'interesse ad impugnare del terzo, con particolare riferimento ai limiti delle sue rivendicazioni nel procedimento di prevenzione.

L'obiettivo del presente contributo è quello di inquadrare la tutela dei terzi all'interno della più ampia cornice della confisca di prevenzione, proponendo una lettura critica delle posizioni assunte dal Supremo Consesso e suggerendo una soluzione coerente con la finalità della misura.

2. Il quesito posto alle Sezioni Unite.

Il caso sottoposto alle Sezioni Unite trae origine da un ricorso presentato dal destinatario di una misura di confisca di prevenzione, *ex art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011* (cd. codice antimafia), nonché da terzi che reclamavano diritti di proprietà sui beni oggetto del provvedimento ablativo. La illegittimità della misura era, in particolar modo, evidenziata da quest'ultimi che asserivano l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della confisca, come, ad esempio, la pericolosità del proposto, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito dichiarato.

Il nodo problematico rilevato dalla sezione rimettente attiene proprio all'ampiezza delle doglianze che i terzi possono sollevare contro una confisca di prevenzione

² D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, 389.

riguardante beni di cui sono formalmente intestatari, questione su cui la quinta sezione ha rilevato l'esistenza di un contrasto tra sezioni.

2.1. *Gli orientamenti contrastanti antecedenti alle Sezioni Unite.*

In tema di confisca di prevenzione e legittimazione del terzo intestatario fittizio sussistevano due filoni interpretativi principali, espressione di concezioni divergenti sui limiti e sulle possibilità di intervento del terzo all'interno del procedimento di prevenzione patrimoniale. Queste differenze interpretative influenzano in modo significativo anche la natura della misura e, conseguentemente, le garanzie da riconoscere ai soggetti coinvolti.

Il primo orientamento, il più diffuso tra le sezioni semplici prima dell'intervento delle Sezioni Unite, si basava su una interpretazione restrittiva della legittimazione processuale del terzo intestatario, ammesso ad intervenire nel procedimento solo per contestare la titolarità effettiva dei beni oggetto di confisca. Secondo tale prospettiva, il terzo non era legittimato né a sollevare dubbi né a proporre questioni riguardanti i presupposti sostanziali della confisca, quali la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra il valore dei beni confiscati e i redditi leciti dichiarati, o la provenienza illecita dei beni stessi³. L'argomentazione centrale, a sostegno di questa impostazione, risiedeva nel fatto che la misura di prevenzione patrimoniale non ha natura sanzionatoria nel senso tradizionale del processo penale, essendo unicamente limitata al ripristino dell'ordine pubblico economico turbato dal soggetto socialmente pericoloso. Di conseguenza, il diritto di difesa del terzo, pur rilevante, deve trovare un limite nell'ambito della difesa della propria legittima proprietà, non potendo estendersi a questionare le basi e i criteri di applicazione della misura di prevenzione. Ad avviso di questo orientamento, concedere al terzo la possibilità di impugnare anche i presupposti fondanti la confisca avrebbe determinato uno stravolgimento dell'impianto normativo e procedurale, trasformando quest'ultimo in un attore di fatto sostitutivo del proposto, con il rischio di ritardare o addirittura vanificare l'efficacia della misura preventiva.

Il secondo orientamento proponeva, invece, una visione più ampia del ruolo e dei poteri difensivi del terzo intestatario fittizio⁴. In questo filone, si riconosceva al terzo non solo la legittimazione a contestare la fittizietà dell'intestazione dei beni, ma anche quella di sollevare questioni relative ai presupposti soggettivi ed oggettivi della confisca di prevenzione, quali la congruità temporale tra il periodo di pericolosità del proposto e gli acquisti contestati, la proporzionalità della misura rispetto al patrimonio confiscato e alla solidità finanziaria del nucleo familiare, nonché la liceità della provenienza delle

³ *Inter alia*, Cass., Sez. II, 19 aprile 2024, n. 20193, in C.E.D. Cass., rv. 286441; Cass., Sez. I, 11 maggio 2023, n. 35669, in C.E.D. Cass., rv. 285202; Cass., Sez. V, 20 novembre 2020, n. 333, in C.E.D. Cass., rv. 280249; Cass., Sez. VI, 4 giugno 2019, n. 7469, in C.E.D. Cass., rv. 278454; Cass., Sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549, in C.E.D. Cass., rv. 277225; Cass., Sez. V, 26 ottobre 2015, n. 8922, in C.E.D. Cass., rv. 266141.

⁴ Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2024, n. 45849, in *Cass. pen.*, 2025, n. 6, 2037, con nota di A. SBARRO, *Confisca di prevenzione, diritti del terzo intestatario e dilemmi applicativi*; Cass., Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 20717, in C.E.D. Cass., rv. 281389.

risorse impiegate per l'acquisto dei beni. Secondo tale orientamento il terzo, la cui proprietà è formalmente messa in discussione dalla confisca di prevenzione, non poteva essere privato di un'efficace possibilità di difesa *lato sensu*, considerato che il provvedimento ablativo incide direttamente su diritti patrimoniali fondamentali. Di conseguenza, limitare la legittimazione del terzo alla contestazione del solo titolo di proprietà avrebbe rischiato di tradursi in una tutela meramente formale e non sostanziale, poiché non avrebbe consentito di mettere in discussione eventuali profili di illegittimità o irragionevolezza della misura che ne incidono concretamente l'efficacia e la legittimità. In alcune pronunce aderenti a questo filone minoritario, per rafforzare l'argomentazione, si richiamava anche la recente direttiva europea riguardante il recupero e la confisca dei beni⁵, che prevederebbe il diritto in capo ai soggetti che subiscono restrizioni patrimoniali, inclusi i terzi intestatari fittizi, ad impugnare, senza vincoli di forma, il provvedimento di confisca o congelamento⁶. Ne deriva che la confisca di prevenzione doveva essere sempre mediata da una procedura che non si limitasse a un controllo formale della titolarità, ma che consentisse un controllo adeguato e sostanziale degli elementi su cui si fonda la misura, garantendo così un contraddittorio efficace e rispettoso dei diritti di tutte le parti coinvolte.

In sintesi, il contrasto tra i due orientamenti si incentrava sull'ampiezza dei diritti da riconoscere ai terzi proprietari di beni assoggettati a misure di prevenzione. Il punto focale risiedeva nella definizione del ruolo del terzo nel procedimento di prevenzione e delle sue prerogative. Mentre il primo indirizzo sottolinea la funzione strumentale e limitata del terzo nel procedimento, il secondo tende ad ampliare il diritto di difesa del terzo coinvolto. Tale divergenza si traduce in approcci sostanzialmente diversi riguardo all'ammissione delle contestazioni e degli strumenti di impugnazione che il terzo può utilizzare nel procedimento di confisca di prevenzione, incidendo profondamente sul tipo di tutela garantita in concreto.

2.2. La decisione della Suprema Corte.

Tra i due orientamenti esposti, le Sezioni Unite hanno deciso di aderire a quello maggioritario, enunciando il seguente principio di diritto: «*[i]n caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto*»⁷.

Il contrasto è stato risolto attraverso un'argomentazione fondata su più punti. In primo luogo, ha la Corte ha analizzato il rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione, chiarendo come quest'ultimo si distingua nettamente dal primo per finalità, tempistiche e modalità decisorie, pur mantenendo vincoli imprescindibili legati ai diritti fondamentali, quali l'imparzialità del giudice, il diritto di difesa e la garanzia di

⁵ Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni.

⁶ Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2024, n. 45849, cit.

⁷ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 16 *considerato in diritto*.

un giusto processo. A questo proposito, le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale⁸, la quale ha confermato come sia imprescindibile anche per misure non penali – quali quelle di prevenzione patrimoniali – il rispetto dei principi di legalità, necessità, proporzionalità e tutela difensiva, in conformità alla Costituzione e alla CEDU, dato il loro forte impatto sui diritti di proprietà e di iniziativa economica.

In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affermato che l'azione di prevenzione si rivolge a soggetti pericolosi o a patrimoni sospetti, pertanto solo il destinatario della misura costituisce parte indispensabile nel procedimento sia per le misure personali sia per quelle patrimoniali⁹. La normativa non riconosce, invece, una simile partecipazione per i terzi, che possono limitatamente intervenire come possessori di diritti reali sui beni sequestrati, con un mero *ius ad loquendum*. Nello specifico, nel caso di intestazioni fittizie, la normativa antimafia prevede la nullità degli atti di disposizione e attribuisce al terzo intestatario la legittimazione a contestare la fittizietà, senza estendere la sua posizione oltre la dimostrazione della reale titolarità. La giurisprudenza ha confermato questa distinzione, chiarendo espressamente che l'omessa citazione del terzo non invalida il procedimento, che la sua partecipazione è subordinata a procura speciale e finalizzata a tutelare diritti civilistici, mentre la legittimazione a contestare presupposti del procedimento spetta unicamente al proposto¹⁰.

In terzo luogo, la Suprema Corte, richiamandosi a una recente sentenza della Corte EDU¹¹, che afferma la natura ripristinatoria e non punitiva della confisca di prevenzione, ha affermato che tale misura ha come finalità la rimozione dell'arricchimento illecito. Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno affermato che la misura richiede una correlazione tra il patrimonio di origine sospetta e il proposto. Infatti, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge, la confisca di prevenzione prevarrà sulla posizione del terzo intestatario fittizio, che è una parte eventuale e accessoria. Pertanto, soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto formalmente intestatario, pur assumendosi fittizio, rivendichi la propria qualità di effettivo titolare dei beni, la sua posizione di proprietario reale può radicare la legittimazione a intervenire nel procedimento di prevenzione, nei limiti e secondo le modalità delineati dall'art. 23 del codice antimafia¹².

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato la differenza tra i concetti di legittimazione e interesse. Infatti, la legittimazione concerne la posizione di diritto sostanziale vantata dal terzo nei confronti dei beni oggetto del provvedimento ablatorio. Mentre, l'interesse presuppone una utilità concreta e attuale nel modificare la posizione giuridica del ricorrente, che per il terzo si traduce nella possibilità di impugnare la confisca unicamente tramite l'accertamento della titolarità reale, escludendo la contestazione dei presupposti applicativi nei confronti del proposto¹³.

⁸ Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24.

⁹ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punti 8 e 9 *considerato in diritto*.

¹⁰ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 10 *considerato in diritto*.

¹¹ Corte EDU, Sez. I, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio 2025, ric. 47269/18.

¹² Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 11 *considerato in diritto*.

¹³ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punti 12 e 14 *considerato in diritto*.

Le Sezioni Unite hanno poi richiamato il diritto internazionale e dell'Unione europea, che, attraverso Convenzioni ONU, Consiglio d'Europa e Direttiva UE 2024/1260, tutelano i terzi di buona fede riconoscendo loro il diritto di rivendicare la proprietà, ma ribadiscono i limiti della loro partecipazione, coerenti con il diritto interno e la giurisprudenza sovranazionale¹⁴.

Infine, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'onere probatorio della fittizietà grava sull'accusa, che deve dimostrare con elementi seri e concordanti l'effettiva disponibilità dei beni da parte del proposto. Al terzo spettano ampie garanzie difensive per confutare le presunzioni accusatorie, evidenziando fatti concreti e circostanziati in difesa della propria proprietà, nel rispetto del principio di effettività del diritto di difesa e della proporzionalità della misura ablativa¹⁵.

Dunque, l'intervento del terzo non può che essere limitato a dimostrare la titolarità dei beni, escludendo la possibilità di sollevare questioni relative all'attualità della pericolosità del proposto o alla provenienza illecita dei beni, che rimangono prerogativa esclusiva del proposto.

3. La natura della confisca di prevenzione.

Un aspetto preliminare da affrontare riguarda la definizione della natura della confisca di prevenzione¹⁶, aspetto da cui discende l'individuazione dei diritti coinvolti dalla misura e la delimitazione dei ruoli che i singoli partecipanti al procedimento di prevenzione assumono. Si tratta di una questione come si è detto preliminare seppure, al contempo, centrale per la risoluzione della questione sottoposta alle Sezioni Unite, che però, pur riconoscendone la rilevanza, la hanno affrontata in modo incidentale¹⁷.

Aderendo a un recente approccio dottrinale, si ritiene che la confisca di prevenzione – di cui all'art. 24 del codice antimafia – abbia come principale funzione il ripristino dello *status quo ante* la commissione di un fatto illecito lucrogenetico¹⁸. Di qui, la natura ripristinatoria e non punitiva della misura¹⁹. Tuttavia, affinché la confisca di

¹⁴ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 13 *considerato in diritto*.

¹⁵ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 15 *considerato in diritto*.

¹⁶ Ancorché questa non sia la sede adatta per affrontare un tema di una simile portata ed importanza, si proverà ad offrire dei brevi cenni sui più recenti sviluppi sia a livello dottrinale che giurisprudenziale.

¹⁷ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punti 8 e 11 *considerato in diritto*. La Suprema Corte ha aderito alle posizioni della Corte costituzionale espresse nella sentenza n. 24 del 2019 e dalla Corte EDU nel caso *Garofalo e altri c. Italia*. In questo senso, le Sezioni Unite si pongono in linea di continuità con il nascente indirizzo che riconosce la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione.

¹⁸ S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture: alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna*, Milano, 2022, 427 ss.; T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020, 390 ss.; F. VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca "di prevenzione" nell'ordinamento italiano*, in *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione – Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, a cura di C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA, Milano, 2018, 903 ss. In senso contrario, v. tra i molti, A.M. MAUGERI e P.P. DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello (Cort cost. n. 24/2019)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2019, n. 3, 90 ss.

¹⁹ In questo senso v. Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24; Corte cost., 22 settembre 2025, n. 166.

prevenzione possa essere qualificata come tale, deve essere confinata entro rigidi parametri. In primo luogo, la confisca può essere pronunciata solo in presenza di condotte illecite di particolare gravità e idonee a generare un ingente arricchimento illecito²⁰. Inoltre, la misura non deve eccedere manifestamente il valore del profitto (netto) derivante dalle attività illecite²¹, considerandosi la sproporzione come un indizio rilevante circa la derivazione illecita del profitto e non come presupposto di applicazione della misura²². È altresì necessario che vi sia un nesso cronologico tra l'acquisizione di ricchezza sproporzionata e ingiustificata e le attività criminose oggetto della misura, ossia che sussista una ragionevolezza temporale tra le condotte assunte a presupposto della misura e l'arricchimento²³.

Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. In tale pronuncia, la Corte ha definito la funzione della confisca di prevenzione come una limitazione legittima del diritto di proprietà. Muovendo dall'assunto che un reato non può costituire titolo legittimo per l'acquisizione della proprietà, il giudice delle leggi ha sottolineato che la confisca di prevenzione non ha finalità sanzionatorie nei confronti del proposto, ma mira a neutralizzare «quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta non potrebbe godere»²⁴.

In questa pronuncia, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la natura riparativa alla confisca di prevenzione, ha sottolineato l'esigenza di rispettare, nell'applicazione di tale misura, i principi di legalità, tassatività e proporzionalità²⁵, in ossequio ai parametri costituzionali posti a tutela del diritto di proprietà, ossia gli artt. 41 e 42 Cost. L'obiettivo perseguito dalla Consulta è stato chiaramente quello di evitare che il regime di prevenzione assuma, in assenza di elementi adeguati, una portata abusiva, capace di colpire in modo improprio beni e assetti economici in assenza di un pericolo concreto o una correlazione ragionevole tra condotta e potenziale rilievo di pericolo per la sicurezza pubblica o l'ordine economico²⁶.

Sul piano procedurale e del diritto di difesa, invece, la Corte costituzionale ha ribadito che la confisca deve rispettare i canoni del giusto processo, offrendo strumenti adeguati di contestazione e di difesa: notifiche chiare, accesso a un contraddittorio effettivo e possibilità di impugnazione entro i limiti previsti dalla normativa specifica

²⁰ F. VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca di prevenzione*, cit., 910.

²¹ T. TRICHERA, *Confiscare senza punire?*, cit., 395. L'Autore sostiene che la funzione della confisca è quella di portare a «somma zero» l'arricchimento illecito e la misura ablativa.

²² Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33. In dottrina, v. S. FINOCCHIARO, *La corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 2, 142.

²³ Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2021, n. 27421, in C.E.D. Cass., rv. 281561. In dottrina, v. S. FINOCCHIARO, *Sui limiti temporali della confisca "allargata": la parola alle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, n. 2, 225 ss.; S. FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca "allargata": una decisione coerente... in un sistema incoerente*, in *Sist. pen.*, 2021, web; S. FINOCCHIARO, *Confisca allargata e ragionevolezza temporale nei delitti contro la pubblica amministrazione: note a margine di una pronuncia della Cassazione*, in *Sist. pen.*, 2023, n. 5, 175 ss.

²⁴ Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24, punto 10.4.1 *considerando in diritto*. Il medesimo approccio è stato adottato dalla Corte nella più recente sentenza n. 166 del 22 settembre 2025.

²⁵ T. TRICHERA, *Confisca e principio di proporzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, n. 6, 826 ss.

²⁶ Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24, punto 12.2 *considerando in diritto*.

sulle misure di prevenzione. In questa prospettiva, la Consulta ha richiamato la centralità dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana, quali l'art. 111, primo, secondo e sesto comma, e l'art. 24, e, ove rilevante, dalle norme e dai principi della CEDU, integrando garanzie di proporzionalità, necessità e riserva di giurisdizione per prevenire abusi che possano violare diritti fondamentali. Tali principi trovano riscontro nell'art. 6, primo comma, e art. 1 prot. add. CEDU²⁷.

Le posizioni assunte dalla Corte costituzionale sono state avvalorate da un più recente filone giurisprudenziale della Corte EDU, che nelle recenti sentenze Garofalo²⁸ e Isaia²⁹ ha riconosciuto la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione. La Corte di Strasburgo ha evidenziato che tale misura non va considerata come una sanzione penale punitiva, poiché: (i) la confisca non dipende dal grado di colpevolezza dell'autore, distinguendosi così dalle pene pecuniarie; (ii) non è necessario accertare una piena responsabilità personale, ma solo la destinazione dei proventi presumibilmente ricavati da reati; (iii) l'impossibilità di trasformare la confisca in una privazione della libertà; (iv) la coerenza con quanto avviene in altri Paesi, dove esistono misure volte a rimuovere beni di origine illecita dalla circolazione economica, anche senza condanna penale³⁰.

Anche la Corte EDU, come la Consulta, ha chiarito i limiti materiali della misura, affermando che la confisca non può gravare su beni che non siano collegati in modo circoscritto al profitto derivante da attività illecite³¹. In questa cornice, l'aspetto principale rimane la finalità ripristinatoria: eliminare l'arricchimento ingiusto e impedire che il crimine migliori la situazione economica dell'individuo o di terzi coinvolti. Sebbene la funzione deterrente permanga, la legittimità della misura si fonda principalmente sull'orizzonte ripristinatorio e preventivo, e non su connotazioni punitive³².

Sotto il profilo procedurale, infine, la Corte di Strasburgo ha evidenziato che, non essendo equiparabile a una sanzione penale, l'adozione della confisca deve rispettare i requisiti di legalità, proporzionalità e precisa individuazione dei profitti illeciti, evitando confusione tra beni derivanti da reati e patrimoni leciti. Nel caso di beni derivanti anche da terzi, la confisca è ammissibile solo se limitata al prodotto illecito e proporzionata al valore dei profitti, escludendo interferenze ingiustificate sui terzi non coinvolti. Alla luce di ciò, anche Corte EDU ha sottolineato come l'effetto non punitivo e non generalizzato della misura sia compatibile con la tutela dei diritti fondamentali e con i parametri della

²⁷ Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24, punto 12.2 *considerando in diritto*.

²⁸ Corte EDU, Sez. I, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio 2025, ric. 47269/18. Per un commento sulla sentenza, v. S. FINOCCHIARO, "Garofalo e altri c. Italia": la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria, in *Sist. pen.*, 2025, n. 2, 157 ss.

²⁹ Corte EDU, Sez. I, *Isaia e altri c. Italia*, 25 settembre 2025, ric. 36551/22. Per un commento sulla sentenza, v. T. TRINCHEA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani rispetto alle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *Sist. pen.*, 2025, web.

³⁰ Corte EDU, Sez. I, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio 2025, ric. 47269/18, punti 126 ss.

³¹ Questo elemento è stato particolarmente sottolineato in Corte EDU, Sez. I, *Isaia e altri c. Italia*, 25 settembre 2025, ric. 36551/22, punti 68 ss.

³² Corte EDU, Sez. I, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio 2025, ric. 47269/18, punti 140 e 141.

CEDU, fermo restando che la sua applicazione deve rispettare i limiti della tassatività e della ragionevolezza della presunzione di illecito arricchimento³³.

Così tracciato il quadro giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, si osserva come le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, abbiano deciso di aderire a questo nuovo filone interpretativo inaugurato dalla Corte costituzionale e, successivamente, avvallato dalla giurisprudenza sovranazionale, che sostiene la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione.

4. I terzi nel procedimento di prevenzione.

Un secondo aspetto da analizzare concerne la legittimazione del terzo nel procedimento di prevenzione. Per procedere in tal senso, è necessario individuare i requisiti previsti dall'ordinamento giuridico affinché il terzo possa essere riconosciuto come legittimato a partecipare e identificare le tutele processuali a lui riconosciute. Questo passaggio consente di definire il titolo partecipativo del terzo nel procedimento di prevenzione e l'ampiezza delle doglianze che egli può proporre nel corso del procedimento.

Su questo aspetto, tuttavia, la sentenza in commento, pur fondando gran parte delle proprie argomentazioni sul contenuto della legittimazione del terzo a partecipare, non si sofferma approfonditamente sugli elementi specifici che determinano tale legittimazione. Pertanto, al fine di colmare tale mancanza e per ragioni di chiarezza espositiva, nei prossimi paragrafi ci si concentrerà su tali elementi.

4.1. I requisiti di natura sostanziale.

Il d.lgs. n. 159 del 2011 dedica alcune disposizioni alla figura dei terzi e alla loro tutela. In particolare, da una lettura sistematica dell'art. 26 si evince che i terzi titolari effettivi dei beni avvinati dal provvedimento di confisca sono tutelati, in quanto la confisca può riguardare solo i beni formalmente intestati a terzi, che però rimangono nella disponibilità effettiva del proposto.³⁴ Inoltre, l'art. 23 stabilisce che il terzo debba essere informato del provvedimento di sequestro che interessa i propri beni e ne riconosce il diritto di partecipare al procedimento. Infine, l'art. 52 stabilisce che «[l]a confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», al ricorrere di determinati requisiti³⁵.

Il problema si pone in quanto il codice antimafia non definisce in modo chiaro e puntuale i requisiti necessari perché un soggetto possa qualificarsi come terzo estraneo

³³ Corte EDU, Sez. I, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio 2025, ric. 47269/18, punti 126 ss.

³⁴ Sul concetto di disponibilità nel contesto del codice antimafia si veda F. CASSANO, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 6, 2155.

³⁵ Art. 52 d.lgs. 159/2011.

alla misura patrimoniale di prevenzione. Per colmare questa lacuna, si ritengono applicabili anche in tale ambito i criteri elaborati con riferimento alla confisca ordinaria di cui all'art. 240 c.p.³⁶. Un soggetto può quindi considerarsi terzo qualora vanti diritti di proprietà, reali o di garanzia, sui beni oggetto del provvedimento ("appartenenza"), sia estraneo al reato e versi in buona fede. Ciascuno di questi elementi sarà illustrato nei paragrafi che seguono.

4.1.1. Appartenenza del bene.

La nozione di "appartenenza" non è specificata in modo preciso dalla legge. Secondo un orientamento oggi superato, tale termine andava inteso in senso ampio, comprendendo non solo il diritto di proprietà ma anche altri diritti reali, quali i diritti reali limitati e i diritti reali di garanzia. In quest'ottica, la confisca non poteva essere disposta non solo nei casi in cui il bene appartenesse in proprietà a un terzo, ma anche quando su di esso il terzo vantasse diritti reali minori o di garanzia³⁷.

L'interpretazione oggi prevalente, invece, riduce la portata del concetto di "appartenenza", facendolo coincidere esclusivamente con il diritto di proprietà³⁸. Ne consegue che i beni gravati da diritti limitati o di garanzia detenuti da terzi possono costituire oggetto di un provvedimento di confisca³⁹. Inoltre, la confisca di un bene gravato da diritti di terzi non risulta incompatibile con la tutela degli interessi di questi ultimi poiché lo Stato può acquisire il bene con le limitazioni e i vincoli che già lo caratterizzavano quando si trovava nella disponibilità dell'autore del reato⁴⁰.

Il bene deve appartenere a un terzo al momento dell'imposizione della misura di confisca o, nel caso di misure cautelari, al momento del sequestro⁴¹, e non al momento della commissione del reato⁴². In caso contrario, l'art. 240, comma 3, c.p. e le misure speciali di confisca perderebbero di significato, poiché non terrebbero conto delle ipotesi in cui un terzo possa legittimamente acquisire la proprietà del bene dopo la commissione del fatto. Inoltre, il soggetto che risulta detenere il bene al momento dell'adozione del provvedimento di confisca si presume, salvo prova contraria, proprietario dello stesso⁴³,

³⁶ D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, cit., 368; E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012, 108; T. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Lavis, 2011, 142. L. CAPRARO, *Disponibilità della res e tutela del terzo estraneo*, in *Sequestro e confisca*, a cura di A.M. MAUGERI, Torino, 2017, 368.

³⁷ A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 127 ss.; G. GRASSO, *Art. 199-240*, in *Commentario sistematico del codice penale*, a cura di M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, 2nd ed., Milano, 2011, 621.

³⁸ A. ALESSANDRI, voce *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 54; Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9, in C.E.D. Cass., rv. 213511.

³⁹ M. BONTEMPELLI, *I sequestri penali e l'evoluzione della tutela dei terzi*, in questa rivista, 2020, n. 3, 1329.

⁴⁰ L. CAPRARO, *Disponibilità della res e tutela del terzo estraneo*, cit., 370.

⁴¹ Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9, cit.

⁴² Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2; A. ALESSANDRI, voce *Confisca nel diritto penale*, cit., 54.

⁴³ T. Trincherà, *artt. 236-240bis*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. DOLCINI – G.L. GATTA, Tomo I, V ed., 2021, 2851

fatta eccezione per situazioni particolari come quelle previste dall'art. 26 del codice antimafia che invece presume la fittizietà del titolo di proprietà in capo a specifici soggetti.

4.1.2. Estraneità al reato.

Un altro concetto fondamentale è quello di "estraneità al reato". La Corte di Cassazione interpreta tale nozione in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi soggetto che non abbia alcun legame, diretto o indiretto, con la commissione del reato. Rientra, pertanto, tra i soggetti "non coinvolti" chi non abbia apportato alcun contributo, né partecipativo né di favoreggiamento, e che non abbia tratto alcun vantaggio economico o utilità finanziaria dal reato⁴⁴.

Con riferimento a quest'ultimo requisito, il mero conseguimento di un vantaggio economico non determina automaticamente la confisca dei beni: se il terzo ha acquisito i beni in buona fede, la misura ablativa non può essere disposta. La buona fede si valuta in base all'affidamento incolpevole sull'assenza di responsabilità penale del soggetto da cui il terzo ha ottenuto i beni, e sull'impossibilità di conoscere la situazione reale neppure con l'ordinaria diligenza. Qualsiasi comportamento doloso o colposo del terzo esclude invece la buona fede⁴⁵.

In relazione al concetto di estraneità, occorre considerare anche la posizione giuridica della vittima del reato e quella degli eredi. La vittima, innanzitutto, è sempre considerata estranea alla commissione del fatto; pertanto, i beni di sua proprietà non possono mai essere oggetto di confisca, neppure nel caso in cui rappresentino il profitto del reato o ne costituiscano il frutto trasformato⁴⁶.

Diversamente, gli eredi possono essere destinatari della misura ablativa relativamente ai beni acquisiti per successione *mortis causa*. Le forme estese di confisca possono infatti essere disposte anche nei confronti degli eredi della persona condannata (art. 240-bis c.p.) o sospettata di aver commesso un grave reato (art. 24 codice antimafia)⁴⁷.

Tuttavia, sono state introdotte eccezioni alla regola generale che vieta la confisca dei beni appartenenti a terzi, fondate su un'interpretazione restrittiva della nozione di "estraneità al reato"⁴⁸. Così, la Corte di Cassazione ha ammesso la confisca dei beni

⁴⁴ Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, in C.E.D. Cass., rv. 228164; T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire*, cit., 405.

⁴⁵ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, in C.E.D. Cass., rv. 263684; M. MONTAGNA, *Confisca e tutela del terzo estraneo*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 2, 9.

⁴⁶ F. MUCCIARELLI, *Profili generali (Art. 240 c.p.)*, in *Il codice delle confische*, a cura di T. EPIDENDIO – G. VARRASO, Giuffrè, Milano, 2018, 155.

⁴⁷ La possibilità di confiscare beni acquisiti *mortis causa* è espressamente prevista dall'art. 183-ter disp. att. c.p.p. – che consente la prosecuzione dei procedimenti di confisca nei confronti degli eredi o degli aventi causa del condannato – e dall'art. 18 del codice antimafia, che consente l'applicazione delle misure patrimoniali preventive anche in caso di decesso del soggetto cui si riferiscono.

⁴⁸ D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, cit., 376 ss.

formalmente intestati a terzi nei casi in cui risulti, da elementi fattuali precisi che tale intestazione sia meramente fittizia e che, in realtà, l'effettivo godimento del bene spetti all'autore del reato⁴⁹. Il legislatore ha recepito tale impostazione anche nelle fattispecie di confisca in casi particolari e di prevenzione, prevedendo che i beni di valore sproporzionato possano essere sequestrati e confiscati anche quando risultino fittiziamente intestati a persone fisiche o giuridiche diverse dal condannato.

4.1.3. Buona fede.

Si è brevemente accennato alla buona fede del terzo nel paragrafo precedente. Tuttavia, considerata l'importanza rivestita dal concetto nell'attuale assetto normativo⁵⁰, appare opportuno approfondirne la portata.

La buona fede, pur non essendo espressamente prevista nelle disposizioni nazionali in tema di confisca, è stata progressivamente elaborata in chiave interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni contenute in leggi speciali che consentivano effetti ablativi sui beni appartenenti a soggetti terzi, quando nei loro confronti non potesse essere mosso alcun rimprovero⁵¹. Tale principio è stato successivamente sviluppato dalla Corte di Cassazione, la quale ha identificato la buona fede nella non conoscibilità – secondo la diligenza ordinaria richiesta dalle circostanze concrete – del nesso tra la posizione del terzo e il reato commesso dal condannato, ovvero nell'uso non illecito del bene oggetto di confisca⁵².

La buona fede, quindi, si concretizza in una situazione di affidamento incolpevole, da valutarsi in relazione all'assenza di qualsiasi condotta imprudente, negligente o contraria a doverose regole di cautela⁵³. È sufficiente, infatti, che al terzo siano riferibili profili anche solo colposi – imprudenza, negligenza o difetto di vigilanza – per escluderne la tutela⁵⁴. La Corte ha precisato, inoltre, che il concetto di buona fede penalistica differisce da quello civilistico di cui all'art. 1147 c.c., poiché nell'ambito delle misure ablatorie qualsiasi colposa inosservanza dei doveri di cautela comporta l'esclusione della protezione giuridica del terzo acquirente o del titolare di un diritto sul bene confiscato⁵⁵.

Si tratta di un requisito che, secondo la giurisprudenza, il terzo è tenuto a dimostrare, non potendo valere la presunzione di buona fede prevista dal codice civile⁵⁶. Ne deriva un vero e proprio onere probatorio a suo carico, finalizzato a dimostrare di

⁴⁹ Cass., Sez. II, 3 febbraio 2011, n. 13360, in C.E.D. Cass., rv. 249885; T. TRINCHERA, *artt. 236-240bis*, cit., 2859.

⁵⁰ L. CAPRARO, *Disponibilità della res e tutela del terzo estraneo*, cit., 377; F. CASSANO, *La tutela dei diritti dei terzi nella legislazione antimafia*, in *Le moderne sanzioni patrimoniali*, a cura di A.M. MAUGERI, Milano, 2008, 435.

⁵¹ Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2.

⁵² Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9, cit.

⁵³ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit.

⁵⁴ P. TROISI, *Adprehensio rei e 'buona fede' del terzo*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, n. 6, 1175.

⁵⁵ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit.

⁵⁶ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit.

aver confidato, con l'ordinaria diligenza richiesta dalla situazione concreta, nella liceità della provenienza del bene e del relativo utilizzo, rimanendo ignaro, incolpevolmente, del collegamento del bene con l'attività criminosa⁵⁷.

In questa prospettiva, anche il diritto dell'Unione europea riconosce centralità al requisito della buona fede come limite alla confisca nei confronti di terzi. L'art. 8 della Direttiva 2014/42/UE⁵⁸, infatti, esclude pregiudizi ai diritti dei terzi di buona fede, intendendo per tali coloro che non versino in condizioni idonee anche solo a integrare un rimprovero di negligenza⁵⁹. Allo stesso modo, l'art. 13 della nuova Direttiva (UE) 2024/1260, stabilisce che la confisca possa riguardare solo beni appartenenti a terzi che sapessero o avessero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione era finalizzato a evitare la confisca⁶⁰.

Il parametro della buona fede, dunque, non si riferisce a un mero atteggiamento soggettivo, ma si ricava dall'osservanza di un dovere minimo di diligenza circa la provenienza lecita del bene e la correttezza del suo impiego⁶¹.

4.2. Le forme di tutela del terzo.

La disciplina del codice antimafia che tutela i terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione riflette una sostanziale ambivalenza tra l'esigenza di perseguire i patrimoni illeciti e la tutela degli interessi legittimi dei soggetti estranei al reato. I terzi sono considerati come "interessati" e non assimilati alle parti nel processo penale, quali parte civile o responsabile civile. Ciò comporta limitazioni rilevanti al diritto di partecipazione: il terzo ha facoltà di intervenire, di essere assistito da un difensore, di formulare deduzioni e di richiedere prove nel contraddittorio, ma la loro chiamata in causa rimane discrezionale e mancano sanzioni per la mancata citazione.

Per consentire l'esercizio di tali facoltà, la legge 161/2017⁶² ha introdotto formalmente l'obbligo di notificare ai terzi un invito contenente una sintetica esposizione dei contenuti della proposta di misura, migliorando la consapevolezza della posizione difensiva⁶³. Tuttavia, nella prassi, tale notifica spesso risulta poco chiara e

⁵⁷ V. *infra*, paragrafo successivo.

⁵⁸ Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

⁵⁹ I. BLANCO CORDERO, *Modern forms of confiscation and protection of third parties*, in *Chasing criminal money*, a cura di K. LIGETI e M. SIMONATO, Oxford, 2017, 144. V. anche A.M. MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE come strumento di armonizzazione della disciplina della confisca nel diritto comparato*, in *Leg. pen.*, 2021, n. 3, 32 ss.

⁶⁰ Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni. Per un commento sulla nuova direttiva e alcune analisi sulla posizione del terzo nel nuovo assetto europeo, v. A.M. Maugeri, *La nuova Direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all'infiltrazione criminale nell'economia*, in *Sist. pen.*, web, 2024.

⁶¹ T. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale*, cit., 171; D.N. CASCINI, *Confische e tutela dei terzi*, in *Lo statuto ancora incerto della confisca*, a cura di E.N. LA ROCCA, Milano, 2022, 153

⁶² S. FINOCCHIARO, *La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d'insieme alle modifiche appena introdotte*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 10, 251 ss.

⁶³ A.M. MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze*

sommatoria, costringendo terzi e proposto a operare nel procedimento senza una reale conoscenza degli elementi di prova e degli aspetti decisivi per la difesa⁶⁴. Tali prerogative sono state rafforzate per opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che ha sottolineato come la normativa nazionale debba garantire ai terzi un diritto effettivo di partecipazione, che non si esaurisca in una mera possibilità formale di intervenire, ma si traduca nel riconoscimento del necessario diritto a far valere le proprie ragioni prima dell'adozione di una decisione di confisca⁶⁵.

Una volta informati, i terzi, partecipando al processo, possono svolgere deduzioni, richiedere l'acquisizione di prove e partecipare al contraddittorio⁶⁶, che secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali dovrebbe svolgersi con escussione testimoniale orale senza limiti alle deduzioni del terzo⁶⁷. Ciononostante, non si può nascondere una certa tendenza a differire il contraddittorio e limitarlo alla possibilità di conoscere gli atti e presentare memorie, rendendo la fase processuale più formale che sostanziale⁶⁸. Questo aspetto è particolarmente problematico se si pensa che è proprio tale processo il luogo in cui il terzo ha la possibilità – nel pieno del contraddittorio tra le parti – di dimostrare la titolarità del diritto di proprietà, la sua estraneità al reato e la buona fede, in conformità con i canoni generali del giusto processo, così come stabiliti agli artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6, primo comma, CEDU⁶⁹.

In merito all'onere della prova, la confisca di prevenzione si basa su indizi, presunzioni e apprezzamenti di “*soft evidence*” che non richiedono uno standard probatorio penalistico⁷⁰, e ciò vale anche nei confronti del terzo. In linea generale, spetta alla pubblica accusa provare l'illecita provenienza del bene, la mala fede del terzo e la sua disponibilità a favore del proposto, intendendo per disponibilità anche qualsiasi utilità economica indiretta percepita dall'indiziato⁷¹. Tuttavia, se il terzo ha acquisito il bene dal proposto negli ultimi due anni o se risulta essere suo convivente o congiunto, si applicano presunzioni relative che invertono l'onere della prova, presupponendo che il bene sia fittiziamente intestato o che il terzo conoscesse l'illiceità della provenienza⁷². In questo caso, il terzo deve dimostrare la buona fede nell'acquisizione e la reale esclusiva disponibilità del bene. La Suprema Corte ha precisato che questa non è una vera inversione dell'onere, in quanto rimane in capo all'accusa la dimostrazione della pericolosità del proposto⁷³. Inoltre, il Supremo consesso ha anche affermato che è

efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in *Arch. pen.*, 2017, n. 1, 325.

⁶⁴ S.M. LIVI, *La tutela dei terzi nel codice antimafia*, in *Lo statuto ancora incerto della confisca*, cit., 247.

⁶⁵ Corte di giust. UE, 21 ottobre 2021, cause riunite C-845/19 e C-863/19.

⁶⁶ M. PETRINI, *La tutela dei terzi*, in *Misure di prevenzione*, a cura di S. FURFARO, Torino, 2013, 650.

⁶⁷ Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, in C.E.D. Cass., rv. 268652.

⁶⁸ Cass., Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 7879, in C.E.D. Cass., rv. 278227.

⁶⁹ Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24. Tale posizione della Corte è stata ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte EDU. V. Corte EDU, Sez. I, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio 2025, ric. 47269/18; e, da ultimo Corte EDU, Sez. I, *Isaia e altri c. Italia*, 25 settembre 2025, ric. 36551/22.

⁷⁰ A. MANGIONE, *La 'situazione spirituale' della confisca di prevenzione*, in questa rivista, 2017, n. 2, 623.

⁷¹ Cass., Sez. VI, 28 gennaio 1999, n. 274, in C.E.D. Cass., rv. 214759.

⁷² V. art. 26 codice antimafia.

⁷³ Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, in C.E.D. Cass., rv. 262606.

compito dell'accusa, anche in casi di presunzione (relativa) di intestazione fittizia, introdurre elementi di fatto idonei a sostenere la fittizietà dell'intestazione⁷⁴.

Quanto all'oggetto della prova, i terzi devono provare fattispecie positive relative alla titolarità del diritto sulla cosa confiscata, esibendo titoli di data certa anteriori alla confisca o, se esistenti, al sequestro preventivo; devono anche dimostrare l'assenza di un collegamento tra il loro diritto e la condotta delittuosa, quindi l'estraneità del bene al reato, considerata come elemento impeditivo che rende inefficace la confisca⁷⁵. È importante distinguere tra elementi costitutivi e impeditivi della confisca: i primi devono essere provati negativamente, i secondi devono essere dimostrati positivamente dal terzo, evitando così l'impossibilità di provare l'inesistenza di un fatto⁷⁶. Il terzo, in sostanza, non deve provare la propria buona fede soggettiva o una non partecipazione attiva al reato, il che sarebbe una forma di discolta penalistica inammissibile, ma deve provare che ha agito con quella diligenza che la legge richiede per escludere di essere responsabile o consapevole dell'origine illecita del bene (cd. buona fede oggettiva)⁷⁷. Tale buona fede si traduce nell'aver adottato minime cautele nell'acquisto, nell'accertamento della provenienza lecita e nell'esercizio del diritto, in modo analogo a quanto stabilito nel diritto civile in materia di buona fede e diligenza⁷⁸.

Dal punto di vista processuale, si tratta più di una distribuzione del rischio della mancata prova che di un onere della prova vero e proprio, poiché la mancata acquisizione di elementi probatori in favore del terzo consente il prevalere della decisione di confisca e la mancata restituzione del bene a soggetti estranei al reato⁷⁹.

In sintesi, i terzi hanno diritto a partecipare al procedimento di prevenzione in quanto interessati e hanno il diritto di presentare prove per far valere le proprie prerogative. L'onere della prova è ripartito in modo complesso: l'accusa deve dimostrare la rilevanza del bene nel quadro del reato e l'utilità percepita dal proposto, nonché l'effettiva disponibilità del bene in capo a quest'ultimo, mentre il terzo deve provare fatti positivi quali la titolarità, l'estraneità al reato e la buona fede oggettiva.

5. La legittimazione e l'interesse ad agire del terzo.

L'analisi fin qui svolta consente di individuare alcuni punti fermi utili a proseguire nello studio della decisione della Suprema Corte. Tra questi, innanzitutto, la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione consente di comprendere le funzioni della misura e i diritti da garantire ai soggetti coinvolti, specificatamente ai terzi intervenienti. Infatti, secondo questa ricostruzione, la misura non ha una funzione punitiva, ma ha unicamente lo scopo di ristabilire la situazione *quo ante* il fatto illecito lucrogenetico. Ciò

⁷⁴ Cass., Sez. I, 5 novembre 2011, n. 6745, in C.E.D. Cass., rv. 280528.

⁷⁵ T. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale*, cit., 166. Sul punto v. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9, cit.

⁷⁶ F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 9 ed., 992.

⁷⁷ F. CASSANO, *La tutela dei diritti dei terzi nella legislazione antimafia*, cit., 438.

⁷⁸ T. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale*, cit., 163.

⁷⁹ Cass., Sez. V, 18 marzo 2009, n. 15328, in C.E.D. Cass., rv. 243610.

ha come conseguenza che il terzo non potrà che rivendicare il proprio diritto di proprietà essendo questo l'unico diritto intaccato dalla misura. Inoltre, la definizione della natura della confisca ha come importante corollario l'identificazione dei parametri costituzionali, convenzionali ed europei di riferimento⁸⁰. Il procedimento di prevenzione deve rispettare i principi del giusto processo, ex art. 111 cost. commi primo, secondo e sesto, i diritti processuali previsti all'art. 6 CEDU nel suo *volet civil*, e garantire a tutti i soggetti coinvolti il diritto a un rimedio effettivo, così come disciplinato all'art. 47 della Carta di Nizza⁸¹.

In secondo luogo, la ricostruzione della posizione del terzo all'interno del procedimento di prevenzione consente di definire i confini della propria legittimazione ad agire. Infatti, il terzo è legittimato a intervenire in quanto titolare di un diritto sulla *res* oggetto di sequestro o confisca. Inoltre, il terzo intervenente avrà modo di dimostrare la legittimità dei suoi diritti patrimoniali attraverso un onere di allegazione riguardo il proprio titolo di proprietà, l'estraneità al reato e la propria buona fede. Quindi, tali oneri di allegazione risultano prodromici a rivendicare unicamente l'esclusione di un determinato bene o una massa di beni dal provvedimento ablativo, mentre non sono finalizzati a contestare la legittimità del provvedimento stesso⁸². Tale prerogativa non può che rimanere in capo al proposto diretto destinatario della misura⁸³.

Una simile conclusione può essere raggiunta anche in riferimento al contenuto del diritto a impugnare previsto in capo al terzo. Infatti, esso può esperire i gravami avverso i provvedimenti di sequestro e confisca emessi nel corso del procedimento di primo grado: l'art. 27, comma primo, del codice antimafia prevede che i provvedimenti che impongono misure di prevenzione patrimoniali siano comunicati agli interessati, e il comma secondo riconosce a quest'ultimi la legittimazione ad agire, chiarendo la disciplina delle impugnazioni contro detti provvedimenti. Tuttavia, la disciplina non è stata integrata con una norma specifica dedicata ai terzi, così che la loro posizione di "interessati" viene ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza prendendo a modello le posizioni delle parti private nel processo penale. L'azione del terzo è quindi finalizzata a far valere i requisiti generali per l'impugnazione di un provvedimento e, in particolare, sull'interesse ad impugnare, come previsto dall'art. 568, comma 4 c.p.p.⁸⁴.

⁸⁰ V. *supra* par. 3.

⁸¹ M. ELIANTONIO, M. BONELLI e G. GENTILE, *Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1: The Court of Justice's Perspective*, Oxford, 2021.

⁸² V. *contra* M. PISATI, *Le misure ablativo patrimoniali e le tutele dei terzi nel procedimento penale*, Milano, 2024, 214-216; e C. BRIGNONE, *Orientamenti giurisprudenziali recenti sui confini (incerti) dei diritti di difesa del terzo intestatario del bene rispetto alla confisca di prevenzione*, in *Sist. pen.*, 2024, n. 10, 15.

⁸³ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit.

⁸⁴ Cass., Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 6563, in C.E.D. Cass., rv. 197535. La Corte ha affermato che «[...] l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato».

Secondo la prassi, il bene è considerato fittiziamente intestato al terzo e il terzo può impugnare il provvedimento di primo grado contestando l'eventuale fittizietà dell'intestazione, sostenendo la titolarità reale dei beni⁸⁵. L'interesse all'impugnazione è attribuito al terzo, che può chiedere la restituzione del bene qualora sia dimostrata l'effettiva titolarità, e, in caso di dimostrazione positiva, può chiedere la restituzione del bene se questo sia stato sequestrato. Secondo alcune pronunce della Suprema Corte il proposto in questi casi non avrebbe un interesse ad impugnare, ma lo manterrebbe per questioni di sproporzione o di altri profili non risolti in precedenza⁸⁶.

Quindi, anche in sede di impugnazione, il terzo potrà rivendicare unicamente la titolarità del bene oggetto del provvedimento ablativo. L'interesse a impugnare è finalizzato a tutelare il proprio diritto reale sul bene, senza estendere l'interesse a contestare i presupposti del provvedimento. Vi è così una chiara autonomia di posizioni tra terzo e proposto, che ciascuno può esercitare in modo indipendente, impugnando e rivendicando aspetti diversi della decisione con cui viene disposta la misura ablativa⁸⁷.

In supporto a questa impostazione si richiama la nuova Direttiva (UE) 2024/1260 in materia di recupero di beni, che all'art. 24 riconosce ai soggetti colpiti da provvedimenti di congelamento o confisca il diritto ad un rimedio effettivo, stabilendo al settimo comma che «[i] terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali»⁸⁸. Anche il diritto Unionale, dunque, riconosce al terzo un rimedio effettivo, circoscrivendo tuttavia l'oggetto della tutela ai propri diritti proprietari o patrimoniali.

6. Riflessioni conclusive.

Se a una prima e superficiale lettura la decisione delle Sezioni Unite potrebbe essere interpretata come un ingiustificato arretramento delle garanzie per i terzi proprietari coinvolti nel procedimento di prevenzione, in realtà la disamina svolta colora di razionalità le conclusioni dei giudici.

Come evidenziato nelle pagine precedenti, è lo stesso quadro normativo nazionale e sovranazionale che consente al terzo unicamente di rivendicare il solo diritto di proprietà sul bene oggetto di sequestro o confisca. Ciò in quanto il terzo, in qualità di soggetto estraneo al procedimento di prevenzione, non è destinatario della misura né partecipa nella determinazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari all'applicazione della misura ablativa⁸⁹. Infatti, la confisca *ex art. 24* codice antimafia, è

⁸⁵ F. MENDITTO, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Milano, 2015, 194.

⁸⁶ Cass., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 40008, in C.E.D., rv. 268232.

⁸⁷ F. MENDITTO, *Le confische di prevenzione e penali*, cit., 194. L'autore afferma che vi è una autonomia sul piano dell'esercizio dei diritti e delle facoltà processuali, da cui deriva che «anche nell'esercizio della facoltà di impugnazione la sua posizione è autonoma rispetto a quella del destinatario del provvedimento di prevenzione personale».

⁸⁸ Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni.

⁸⁹ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punti 8,9, e 10 *considerato in diritto*.

una misura «autore-centrica»⁹⁰, basata su fattori personali riconducibili al destinatario. Il terzo, in quanto interessato, può intervenire nel processo esclusivamente per far valere un proprio diritto sul bene assoggettato al vincolo statale.

La Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha pertanto correttamente individuato i limiti dei diritti dei terzi ritenuti intestatari fittizi nel procedimento di prevenzione. La loro legittimazione a partecipare è legata alla rivendicazione dei propri diritti, fondata su elementi di prova relativi al titolo sul bene confiscato, l'estraneità al reato e la buona fede. Inoltre, sono eventualmente legittimati a impugnare la sentenza che dispone la misura ablativa, al fine di rimuovere il pregiudizio subito nella sfera giuridica e ottenere un concreto vantaggio, ossia la restituzione del bene sul quale si vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale⁹¹.

Tuttavia, la corretta individuazione dei limiti di ciò che il terzo può rivendicare nel procedimento di prevenzione non esclude che il quadro normativo presenti criticità. In particolare, il diritto del terzo ad essere informato e a partecipare al procedimento non è sempre pienamente garantito. Sebbene il codice antimafia preveda che il terzo debba essere avvisato qualora il sequestro o la confisca riguardino beni a lui intestati, l'eventuale mancata comunicazione o partecipazione non comporta sanzioni⁹². La Corte di Cassazione ritiene che in caso di mancata partecipazione, il terzo potrà comunque far valere le proprie prerogative davanti al giudice dell'esecuzione⁹³. Tuttavia, per le caratteristiche di questa fase processuale⁹⁴, al terzo non è garantito un pieno contraddittorio, rendendo la dimostrazione del proprio titolo particolarmente ardua⁹⁵.

Se, come sostenuto, il procedimento di prevenzione deve essere regolato nel rispetto delle norme costituzionali e convenzionali sul giusto processo, allora il terzo dovrebbe poter essere informato, avere accesso al fascicolo, partecipare effettivamente al processo e presentare prove a suo favore. Anche il diritto dell'Unione Europea impone garanzie più ampie per il terzo in materia di partecipazione al procedimento applicativo delle misure di confisca. In effetti, la nuova Direttiva (UE) 2024/1260 obbliga gli Stati membri a garantire ai soggetti interessati (tra cui figura anche il terzo, a norma dell'art. 3 comma decimo, lett. d)) il diritto ad un rimedio effettivo e «il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto e, se del caso, il diritto all'interpretazione e alla traduzione»⁹⁶. Questo principio è stato anche affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *DR e TS*, che ha riconosciuto ai terzi un diritto effettivo di partecipazione al procedimento attraverso l'accesso al fascicolo e la possibilità di

⁹⁰ S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione*, cit., *passim*.

⁹¹ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 12 *considerato in diritto*.

⁹² S.M. LIVI, *La tutela dei terzi nel codice antimafia*, cit., 246-247.

⁹³ Cass., Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 8084 in *DeJure*; Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 136, in C.E.D. Cass., rv. 265676.

⁹⁴ B. ROMANELLI, *Esecuzione e confisca*, in *Codice delle confische*, a cura di T. EPIDENDIO – G. VARRASO, Milano, 2018, 1317 ss.

⁹⁵ A. KELLER, *La partecipazione del terzo nel processo di cognizione: persistenti deficit di tutela nelle ipotesi di sequestro e confisca penale*, in *Arch. pen.*, 2020, n. 2, 21ss.

⁹⁶ Art. 24 Direttiva (UE) 2024/1260.

presentare prove⁹⁷. Pertanto, la legislazione nazionale dovrebbe adeguare la propria disciplina al diritto Unionale e garantire al terzo una maggiore tutela dei propri diritti. *In medio tempore*, la giurisprudenza di legittimità potrebbe conformarsi ai principi espressi dalla Corte costituzionale e dare concreta applicazione alle norme del giusto processo da quest'ultima richiamate⁹⁸.

Un ulteriore elemento da affrontare riguarda lo standard probatorio. È noto che, a differenza del processo penale, in cui l'art. 192 c.p.p. stabilisce determinati requisiti piuttosto stringenti per la prova indiziaria, nel processo di prevenzione lo standard è sensibilmente più basso. Infatti, in tale processo, la prova indiziaria non deve essere dotata dei caratteri della chiarezza, precisione e concordanza⁹⁹. Inoltre, la giurisprudenza ha ammesso che l'esistenza di una sproporzione tra il patrimonio dichiarato e il tenore di vita del proposto possa costituire di per sé base sufficiente per l'imposizione della misura¹⁰⁰.

Ciò potrebbe comportare un *vulnus* per la posizione del terzo, il quale si troverebbe a dover contrastare un impianto probatorio basato quasi esclusivamente su indizi ed elementi presuntivi¹⁰¹. Per questo la giurisprudenza ha introdotto degli elementi correttivi in tema di ripartizione dell'onere della prova. Nello specifico la pubblica accusa ha l'onere di dimostrare in giudizio che i beni si trovino nella disponibilità del proposto e sono solo fittiziamente intestati a terze persone¹⁰². Allo stesso modo, anche nelle ipotesi in cui operino delle presunzioni relative di fittizietà dell'intestazione, il pubblico ministero deve essere in grado di dimostrare che quei beni siano riconducibili a condotte illecite contestabili al proposto¹⁰³.

Affinché, però, la posizione del terzo possa dirsi realmente tutelata dovrebbe essere richiesto uno standard probatorio più elevato, da identificarsi nel "pieno convincimento" del giudice¹⁰⁴. Verrebbero così rispettati i principi del giusto processo che dovrebbero tutelare il procedimento di prevenzione.

⁹⁷ Corte di giust. UE, 21 ottobre 2021, cause riunite C-845/19 e C-863/19, punti 76 ss.

⁹⁸ Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24.

⁹⁹ Cass., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 49853, in C.E.D. Cass., rv. 258939.

¹⁰⁰ Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, in C.E.D. Cass., rv. 262604. Tuttavia, su questa questione, l'Italia è stata recentemente condannata dalla Corte EDU nella sentenza *Isaia e altri c. Italia*. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto violato l'art. 1 prot. add. CEDU sulla base, tra le altre cose, dell'erroneo utilizzo del concetto di sproporzione. Ad avviso della Corte EDU, infatti, la sproporzione dovrebbe essere utilizzato quale indizio per l'imposizione della misura e non come unico elemento giustificativo.

¹⁰¹ S.M. LIVI, *La tutela dei terzi nel codice antimafia*, cit., 249 ss.

¹⁰² Cass. Sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8984, in C.E.D. Cass., rv. 283979. In questo senso, v. Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, cit., punto 16 *considerato in diritto*.

¹⁰³ Cass., Sez. VI, 28 gennaio 1999, n. 274, non massimata sul punto; Cass., Sez. I, 5 novembre 2011, n. 6745, cit.

¹⁰⁴ F. VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca di prevenzione*, cit., 913.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**